



COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Commercio

Ordinanza N° 109 del 30 novembre 2020

OGGETTO: Festività del 08 dicembre 2020. Definizione svolgimento dei mercati ricadenti nei giorni di festività.

IL SINDACO

Visto l'elenco degli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posto fisso nel mercato settimanale del Martedì;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la L.R. 12/11/99 n. 28;

Visto il D.P.G.R. n. 131 del 28 novembre 2020 *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 127 del 6 novembre 2020"* con il quale si dispone la riapertura delle attività al dettaglio su aree pubbliche;

Rilevato che le attività commerciali al dettaglio dovranno svolgersi, come disposto nel D.P.G.R. sopracitato, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"

Premesso che la Delibera della G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente per oggetto: "L.R. 12.11.1999 N. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del Settore", al Titolo III, Capo I, Punto 7, lett. e), recita: "qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre forme di manifestazioni o intrattenimenti di varia natura ... il Comune è tenuto a concordare eventuali sospensioni o spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati";

Vista la Deliberazione della G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861 ed in particolare il Capitolo II – Indicazioni relative al Titolo III della D.G.R. n. 32-2642 "Mercati e altre forme di commercio su area pubblica" con la quale la Regione fornisce Indicazioni attuative della delibera sopra indicata, precisando che "Il Comune che intenda disporre la sospensione temporanea del mercato è tenuto a concordarla con i soggetti concessionari di posteggio";

Visto il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, il quale prevede **"Nel caso di festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, lo svolgimento del mercato potrà essere posticipato, anticipato o avere luogo nel giorno festivo, secondo apposito calendario annuale da redigersi con i delegati di mercato, sentiti gli operatori interessati"**;

Considerato che occorre procedere all'eventuale spostamento del mercato che avrà luogo nella seguente data in quanto ricadente in giorno di festività riconosciuta:

DATA	EVENTO
Martedì 08 dicembre 2020	Immacolata Concezione

Vista la nota del 25/11/2020 prot. 10968 inviata ai Delegati del mercato del sabato e del martedì con la quale si richiedeva una proposta scritta che esprimesse la volontà della maggioranza degli operatori in merito allo svolgimento dei mercati in oggetto;

Vista la comunicazione pervenuta in data 30/11/2020 ns. prot. n. 11142 con la quale i Delegati di mercato esprimono la volontà degli operatori mercatali di svolgere il mercato in oggetto nella stessa giornata di festività;

DISPONE

- 1) che il mercato ricadente nella giornata di festività del 08 dicembre 2020, Festa dell'Immacolata Concezione, si svolga nella stessa giornata di festività con lo stesso orario
- 2) che dovrà svolgersi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, e delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate al D.P.G.R. n. 131 del 28/11/2020 ;

Si dispone inoltre che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio;
- sia trasmesso in copia al Comando di Polizia Municipale;
- sia reso noto agli interessati mediante l'invio della presente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.241/90, si informa che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro giorni sessanta dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 1034/71; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Letto, confermato, sottoscritto.

Montanaro, 30/11/2020

IL R. del P.

F.to Teresa CUCCIA

Il Sindaco

F.to Giovanni Ing. PONCHIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio del Comune a partire dal 30.11.2020 e così per quindici giorni consecutivi.